



FONDAZIONE BNL
BNP PARIBAS

PROTOCOLLO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

WHISTLEBLOWING

(REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023)

Revisione	Descrizione
0	Edizione iniziale

INDICE

1	PREMESSA	3
2	RIFERIMENTI.....	3
3	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
4	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
5	DESTINATARI	4
6	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
7	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	6
7.1	<i>Canale di segnalazione interno</i>	6
8	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	7
8.1	<i>FASE 1: Rilevazione della segnalazione.....</i>	8
8.2	<i>FASE 2 Analisi preliminare della Segnalazione</i>	8
8.3	<i>FASE 3: Istruttoria interna.....</i>	9
8.4	<i>FASE 4: Conclusione dell'istruttoria</i>	10
9	TRACCIABILITÀ DELLE SEGNALAZIONI E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	10
10	TUTELA DEL SEGNALANTE – RISERVATEZZA	11
11	MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE	12
12	SANZIONI DISCIPLINARI.....	13
13	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	14
14	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14

1 PREMESSA

In conformità ai nuovi requisiti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 entrato in vigore il 30 marzo 2023 di “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (il “Decreto”), questo documento si propone di formalizzare le modalità di gestione delle segnalazioni (c.d. “Whistleblowing”).

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

2 RIFERIMENTI

- ✓ D.Lgs. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- ✓ D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazione e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- ✓ Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- ✓ D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il presente Regolamento tiene anche conto di quanto riportato dalle *Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*, emanate il 15 luglio 2023 ed il successivo testo in consultazione.

3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo principale del presente Regolamento è quello di fornire le linee guida per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali e per la conseguente gestione delle segnalazioni (c.d. “Whistleblowing”).

4 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le violazioni (di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo o rapporto di lavoro con la Fondazione) che possono essere segnalate consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Fondazione e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione (“Modello 231”), che non rientrano nelle violazioni indicate ai punti successivi;

In linea con quanto previsto dal Decreto, il presente Regolamento non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le violazioni di norme già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati all’interno dell’allegato II del Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella parte II dell’allegato dalla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Le informazioni oggetto della segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene che potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti¹.

5 DESTINATARI

I Destinatari del presente Regolamento sono:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i lavoratori o i collaboratori, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (fornitori);
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

¹ Definizione di “informazioni sulle segnalazioni” di cui all’art. 2 c.1 lett. B del D.lgs. 24/2023

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto).

Le misure di tutela previste dal presente Regolamento trovano applicazione anche con riferimento a: *facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante; colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.*

Il Regolamento si applica anche qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico con la Fondazione non sia ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite nella fase di selezione o, comunque, precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

6 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono contenere la narrazione di fatti, eventi o circostanze che possono costituire gli elementi fondanti dell'asserita violazione e deve essere effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

In linea generale le segnalazioni possono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'area / settore a cui si riferisce la segnalazione;
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione;
- ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- generalità dell'eventuale soggetto segnalato o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- se i fatti in oggetto sono già stati oggetto di segnalazione;
- l'indicazione e l'allegazione di eventuali documenti a supporto che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti².

Sono consentite, in via generale, le segnalazioni anonime, ossia segnalazioni in cui le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono individuabili in maniera univoca e immediata, che verranno

² Linee Guida ANAC: paragrafo 2.1.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni: *“È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibrazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare: o le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; o la descrizione del fatto; o le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.*

prese in considerazione solo qualora le stesse contengano informazioni circonstanziate rispetto al contenuto della segnalazione.

In tal caso le misure di protezione della persona segnalante si applicheranno anche ove quest'ultima sia stata successivamente identificata.

7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il soggetto destinatario della Segnalazione (**owner**) è stato individuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 c. 5 del D.Lgs. 24/2023.

All'owner sono attribuite le seguenti responsabilità:

- assicurare il funzionamento dell'intero processo di Segnalazione delle violazioni in tutte le sue fasi come indicato nel presente Regolamento;
- provvedere ad esaminare tempestivamente le Segnalazioni ricevute svolgendo il procedimento di istruttoria secondo quanto descritto nel presente Regolamento;
- assicurare, ove previsto, l'informativa periodica al Segnalante e al Segnalato in merito agli sviluppi del procedimento;
- assicurare che venga garantita la tracciabilità del processo e l'archiviazione di tutta la documentazione inerente al processo;
- riferire, direttamente e senza indugio - secondo quanto previsto dal presente Regolamento - agli Organi Aziendali le informazioni oggetto di Segnalazione, ove rilevanti.

All'owner è inoltre garantito l'accesso a tutte le strutture della Fondazione e a tutta la documentazione ed alle informazioni ritenute necessarie per le attività di verifica/riscontro.

7.1 Canale di segnalazione interno

Le segnalazioni interne (ossia quelle effettuate usufruendo dei canali di segnalazione messi a disposizione dalla Fondazione) possono essere inviate sia in forma scritta che in forma orale.

Le Segnalazioni dovranno essere indirizzate al Gestore designato, attraverso uno dei seguenti canali:

- in forma scritta, attraverso lettera raccomandata A/R con il metodo delle 3 buste:
 - la prima contenente i dati del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento,
 - la seconda contenente la segnalazione (ed eventuale documentazione accompagnatoria),
 - entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura:
Riservata al Gestore delle segnalazioni
c/o Fondazione BNL
Viale Altiero Spinelli, 30
00157 Roma

Le segnalazioni in forma orale possono essere fatte anche a seguito di specifica richiesta di incontro con il soggetto dedicato alla gestione delle segnalazioni. Le segnalazioni effettuate in forma orale saranno oggetto di un apposito verbale redatto dal Gestore e sottoscritto dal segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Nel caso in cui la segnalazione venga effettuata oralmente nel corso di un incontro, sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023, previo consenso della persona segnalante, essa può essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante il verbale di cui sopra.

8 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'owner assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo che tali fasi siano svolte entro i tempi stabiliti e nel rispetto della completezza e accuratezza delle attività di istruttoria, attraverso le seguenti attività:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne;
- f) documentare le attività di istruttoria, analisi e determinazione in merito alla segnalazione ricevuta.

Il processo di gestione delle Segnalazioni di cui al presente Regolamento si articola nelle seguenti macro-fasi:

- 1. RILEVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**
- 2. ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE;**
- 3. ISTRUTTORIA INTERNA;**
- 4. CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA.**

In ciascuna delle fasi di seguito rappresentate, deve essere garantita la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, la tracciabilità dell'interno processo di Segnalazione e l'archiviazione della documentazione a supporto dello stesso.

Tutte le Segnalazioni devono essere prese in carico e analizzate tempestivamente e comunque in un tempo congruo con riferimento all'oggetto della Segnalazione stessa.

L'owner fornisce, in linea con quanto previsto dalla normativa in materia, riscontro sia al Segnalante che al Segnalato in merito allo stato del procedimento in corso.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a persona diversa da quella individuata dal presente Regolamento, la stessa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

8.1 FASE 1: Rilevazione della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione pervenga, anche con richiesta di incontro, l'owner:

- notifica "l'avviso di ricevimento" al Segnalante;
- assegna un numero di protocollo progressivo alla Segnalazione e lo riporta in tutta la documentazione riferita alla stessa;
- procede ad una verifica preliminare, al fine di accettare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione stessa;
- riporta la Segnalazione sul "*Registro delle Segnalazioni*" (Allegato 1), compilando l'apposita "*Scheda Segnalazione*" che riassume i dati essenziali di tutte le Segnalazioni pervenute e ne traccia sinteticamente l'evoluzione.

8.2 FASE 2 Analisi preliminare della Segnalazione

L'owner, rilevata la segnalazione procede ad un'analisi preliminare, al fine di accettare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione stessa e se necessario, e ove non già precisato nella segnalazione, può richiedere la corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione.

Nello svolgimento della suddetta analisi, l'owner adotta idonee misure volte a tutelare l'identità del segnalante.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima è archiviata. Si procederà all'archiviazione della segnalazione quando la stessa risulti:

- a) non circostanziata o verificabile anche a seguito degli opportuni e diligenti approfondimenti sulla segnalazione;
- b) non rientra nell'oggetto del presente Regolamento (es. interesse personale);

- c) contenente fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già archiviate ove dalle verifiche preliminari svolte non siano emerse nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica.

Dell'esito delle valutazioni effettuate è data informazione al Segnalante nelle tempistiche definite dal presente Regolamento. L'owner, nel caso di specie, redigerà a conclusione delle attività un report della segnalazione con evidenza delle attività svolte e dell'esito delle stesse. L'owner procederà quindi all'aggiornamento della segnalazione sul Registro delle Segnalazioni.

Qualora non si debba procedere con l'archiviazione della segnalazione, si procede con la fase istruttoria.

8.3 FASE 3: Istruttoria interna

L'owner effettua specifiche attività di accertamento e nell'ambito dell'istruttoria può avvalersi eventualmente sia di soggetti facenti parte di altre strutture aziendali in base a specifiche competenze, che di esperti o consulenti esterni alla Fondazione (che sono entrambi tenuti anche essi al rispetto della riservatezza sulle informazioni ricevute).

Nel corso dell'istruttoria l'owner può concludere la stessa se sia accertata l'infondatezza della Segnalazione.

L'accertamento dovrà essere svolto entro un termine congruo, coerentemente con il grado di complessità delle necessarie verifiche.

La segnalazione ricevuta, avente ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione, deve essere comunicata dal Gestore delle segnalazioni, se diverso dall'OdV, all'Organismo di Vigilanza medesimo.

L'owner provvede tempo per tempo a registrare nell'applicativo le attività svolte nell'ambito dell'istruttoria.

Nel caso in cui l'owner svolga le attività con altri soggetti, per gli incontri più rilevanti, sarà redatto un apposito verbale sottoscritto dai partecipanti agli incontri.

8.4 FASE 4: Conclusione dell'istruttoria

L'owner, concluso l'iter di esame/valutazione, predisponde una Relazione finale contenente le risultanze delle analisi effettuate con una prima indicazione della sussistenza o meno dell'illecito che trasmette al CdA.

Successivamente, condiviso l'esito dell'istruttoria con il CdA, la Relazione verrà altresì comunicata:

- al Collegio dei Revisori ed alle Funzioni di Controllo interessate da particolari Segnalazioni.

Inoltre, comunica gli esiti del procedimento al Segnalante e al Segnalato e aggiorna il *Registro delle Segnalazioni* con gli esiti del procedimento e archivia la documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica.

In funzione alle criticità rilevate in fase di analisi delle Segnalazioni, l'owner può fornire al responsabile della Funzione interessata dalla Segnalazione, un eventuale "action plan" necessario per la rimozione di eventuali debolezze di controllo rilevate.

A seconda dell'esito del procedimento la Fondazione definirà eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Fondazione stessa (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'Albo della Fondazione).

Si evidenzia che, nel caso in cui la Segnalazione, risultata infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave da parte del lavoratore dipendente, potrà essere valutata l'applicazione di un procedimento disciplinare.

Nel caso in cui la Segnalazione sia stata effettuata con dolo o colpa grave da un soggetto diverso dal lavoratore dipendente, la Fondazione può valutare eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Fondazione (ad es. azioni giudiziarie, risoluzione del contratto, sospensione/cancellazione di fornitori dall'Albo della Fondazione).

9 TRACCIABILITÀ DELLE SEGNALAZIONI E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'intero processo della gestione delle Segnalazioni è opportunamente tracciato e tutta la documentazione archiviata nel rispetto delle previsioni in tema di sicurezza delle informazioni e del trattamento dei dati personali.

A ciascuna Segnalazione viene assegnato un numero di protocollo progressivo (corrispondente al numero della Segnalazione) che è riportato in tutta la documentazione riferita alla stessa.

L'owner assicura:

- ✓ **la tracciabilità delle Segnalazioni** e delle relative attività di istruttoria in ciascuna delle fasi previste dalla presente normativa;
- ✓ **la predisposizione e l'aggiornamento** del *Registro delle Segnalazioni* (Allegato 1) con le informazioni riguardanti le segnalazioni;
- ✓ **l'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione**, inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica, in appositi archivi cartacei/informatici - con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza - per un periodo di tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Qualora la Segnalazione dia origine ad un procedimento giudiziario, la documentazione dovrà essere conservata sino a completa conclusione dello stesso secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

10 TUTELA DEL SEGNALANTE – RISERVATEZZA

La Fondazione assicura la riservatezza del segnalante e vieta ogni ritorsione o discriminazione a carico di chi effettua la segnalazione.

Chiunque sia coinvolto nel processo di gestione della segnalazione ha l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Anche nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare che si dovesse avviare a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In questo caso è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

11 MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

Nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 24/2023 coloro che effettuano le segnalazioni non possono subire alcuna ritorsione.

Si intende per ritorsione: *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 secondo quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione di quanto previsto dall'art. 17 sono nulli (ad esempio, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, il mutamento di mansioni).

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 24/2023, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni che possono costituire "ritorsioni" si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, è a carico di colui che le ha poste in essere (datore di lavoro).

La Fondazione, in linea con la normativa interna, agisce in modo da evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione dei segnalanti, anche in caso d'infondatezza della segnalazione, assicurando altresì la riservatezza del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione.

Le misure di tutela previste dal Decreto si applicano ai Destinatari a condizione che:

- a) al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito delle violazioni oggetto del presente Regolamento;
- b) la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dal Decreto.

Le misure di tutela trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Nel caso in cui il soggetto Segnalante ritenga di aver subito un atto di ritorsione lo comunica all'owner che si attiverà per le azioni necessarie.

12 SANZIONI DISCIPLINARI

Fermo restando quanto indicato nel paragrafo 8.3, l'organo competente applica i provvedimenti sanzionatori previsti nel Sistema Disciplinare, salvo le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da parte di ANAC, nei confronti di coloro che risultano essere responsabili degli illeciti così come enunciati nell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023. In particolare, vengono applicate sanzioni quando:

- a) sono state commesse ritorsioni;
- b) la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- c) è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- d) non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- e) è accertata, nel caso dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 24/2023, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa

grave, salvo che la persona segnalante, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

13 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il presente Regolamento viene portato a conoscenza di tutti i soggetti identificati come Destinatari tramite le seguenti specifiche attività di comunicazione:

- sessioni formative dedicate;
- circolari o note informative;
- messa a disposizione di tutti i dipendenti di copia informatica del Regolamento;
- la pubblicazione dello stesso sul sito Internet della Fondazione;
- l'introduzione di specifiche clausole nei contratti di fornitura o collaborazione;
- informativa resa nel processo di selezione e ai dipendenti attualmente in forza anche nel caso di futura risoluzione del rapporto di lavoro.

14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali degli interessati nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni deve essere effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., nonché secondo quanto indicato dai provvedimenti delle Autorità Competenti (Garante per la Protezione dei dati Personal, *European Data Protection Board*, ecc.) in materia di protezione dei dati personali.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Fondazione BNL, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR. Il Titolare del trattamento fornisce, al primo contatto utile, idonea informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR alle persone segnalanti e coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene nella misura strettamente necessaria e pertinente alle finalità per le quali sono raccolti. Eventuali segnalazioni ritenute non rilevanti ai sensi della procedura disciplinata dal presente regolamento, saranno cancellate immediatamente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Il personale incaricato di ricevere e gestire la segnalazione della violazione è stato autorizzato e nominato in qualità di persona autorizzata il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 2 – *quaterdecies* del Codice della Privacy. Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nella ricezione e gestione della segnalazione si impegnano a trattare i dati personali del segnalante nel rispetto degli obblighi della riservatezza e di non divulgazione, nonché a porre in essere tutte le relative misure di sicurezza.

La Fondazione, nel rispetto del principio della “accountability”, ha valutato e individuato le misure organizzative e tecnico-informatiche al fine di mitigare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell’ambito della ricezione e gestione della segnalazione di violazione. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 24/2023, il Titolare del trattamento ha effettuato una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (c.d. DPIA) ai sensi dell’articolo 35 del GDPR con l’obiettivo di:

- rappresentare le caratteristiche del trattamento dei dati personali;
- valutare la necessità e la proporzionalità del trattamento;
- valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento, contribuendo a determinare le misure di sicurezza per affrontarli.